

# STATUTO

## Gruppo Trekking Senese Associazione di Promozione Sociale

### Titolo I: costituzione e scopi

#### ART. 1: Denominazione, sede e durata

1. È costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo settore*") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "GRUPPO TREKKING SENESE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", da ora in avanti denominata "*associazione*", con sede legale nel Comune di SIENA e con durata illimitata.
2. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del suddetto comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

#### ART. 2: Scopo, finalità e attività

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, così come specificate nell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
  - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
  - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  - y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
  - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata".
2. Le attività di cui al comma precedente vengono realizzate, a puro titolo esemplificativo ma non esaustivo, attraverso le seguenti azioni:
  - a) la promozione del trekking in tutte le sue manifestazioni, quale mezzo per conoscere, rispettare, difendere la natura e l'ambiente anche nei suoi aspetti culturali, educando i soci a muoversi nella

- natura e nell'ambiente, a valutare e a valorizzare al meglio le proprie risorse fisiche e psicologiche, avvicinandosi ad uno stile di vita più semplice in cui risultino più immediati e spontanei i rapporti umani.
- b) L'organizzazione per i propri soci di escursioni in Italia e all'estero comprese le passeggiate ed i trekking con l'asino e il cavallo, animali pazienti e sensibili utilizzati da anni in pet -therapy.
  - c) Il mantenimento di rapporti pacifici con etnie differenti, rispettandone la cultura e le tradizioni ed approfondendone la conoscenza diffondendo forme di turismo più responsabili, sostenibili, etiche e che rispettino le popolazioni locali e l'ambiente.
  - d) L'educazione al rispetto dell'ambiente con la scelta di consumi più critici e consapevoli compresa l'educazione ad una agricoltura che rispetti i cicli della natura e la biodiversità.
  - e) L'organizzazione di incontri esplicativi e di escursioni adatte ai giovani ed alunni delle scuole di ogni grado.
  - f) L'organizzazione di attività, incontri ed escursioni rivolti alle persone diversamente abili.
  - g) L'educazione al trekking attraverso seminari, conferenze, proiezioni e promuovendo la diffusione tra i giovani di programmi di educazione ambientale.
  - h) La preparazione fisica e tecnica dei trekkers mediante attività guidate, corsi propedeutici e di orientamento.
  - i) La tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, culturale, storico ed artistico e delle tradizioni popolari.
  - j) La organizzazione di Incontri, manifestazioni, momenti di aggregazione per tutti gli amici del trekking e della natura.
  - k) La pubblicazione di stampe periodiche e non, o di altri strumenti informativi, che diffondano l'attività dell'Associazione, la cultura della natura e del trekking.
  - l) L'accompagnamento di singole persone o gruppi di persone in zone di pregio naturalistico e ambientale illustrandone le caratteristiche.
  - m) La progettazione di itinerari di carattere naturalistico, storico-artistico-culturale, ambientale, nonché di trekking escursionistici, visite guidate in luoghi di alta valenza culturale anche con l'ausilio di biciclette, mountain bike, canoa e kayak. Quando lo si reputi necessario o comunque nelle escursioni effettuate tra isole è previsto l'affitto di una barca a vela con cui spostarsi.
  - n) L'organizzazione, la promozione e la realizzazione di iniziative legate alla pratica dell'escursionismo, al trekking in ambiente collinare, montano ed alpino, agli sport non estremi in stretto contatto con la natura, al turismo sostenibile ed ambientale, alle visite a siti d'interesse antropologico e storico, garantendo l'accompagnamento e l'assistenza di personale qualificato.
  - o) La collaborazione coi centri di educazione ambientale del territorio provinciale ed altri, e con le istituzioni scolastiche, educative e culturali.
  - p) La progettazione di itinerari didattici, in collaborazione con le Istituzioni, Enti o Federazioni e delle scuole provinciali, per la valorizzazione della Cultura, della Storia e dell'ambiente del nostro territorio.
  - q) L'organizzazione di momenti di formazione ed aggiornamento per i soci e formazione non formale per gli adulti.
  - r) La promozione e la valorizzazione in particolare del territorio della Provincia di Siena, in collaborazione con la Provincia stessa, le Comunità Montane, i Comuni, le Pro Loco, le Associazioni di figure professionali turistiche, gli Enti Parco e Riserve naturali, gli operatori privati del turismo, in modo da contribuire allo sviluppo di un turismo sostenibile, non solamente con gli accompagnamenti naturalistici, ma anche con la progettazione e l'organizzazione di eventi, iniziative, manifestazioni specifiche in campo ambientale, storico-culturale, naturalistico, sportivo, eno-gastronomico e dei prodotti tipici locali di qualità, e produzione di materiale divulgativo ed informativo, allo scopo di potenziare ed ampliare la conoscenza delle risorse ed attrattive del nostro distretto turistico.
3. L'associazione vuol contribuire altresì:
- a) allo sviluppo di attività di volontariato nella Protezione Civile in ambito Nazionale e di Soccorso in montagna;
  - b) alla conservazione, recupero e gestione di strutture logistiche e di supporto alle attività

- escursionistiche (rifugi, ostelli, campeggi, aree protette, ecc.);
  - c) alla realizzazione di opere che favoriscano l'accesso a dette strutture anche ad escursionisti diversamente abili;
  - d) alla promozione di corsi di primo soccorso e sicurezza in montagna insieme ad altri Enti ed organizzazioni.
4. L'associazione intende, inoltre:
- a) proporre provvedimenti che incentivino la diffusione dell'escursionismo e impediscano i danni ambientali;
  - b) elaborare, anche su incarico di Enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, progetti di sentieri e strutture connesse compresa l'installazione di segnaletica orizzontale e verticale e dei percorsi natura;
  - c) produrre materiale audiovisivo, fotografico, cartaceo utile a favorire l'approfondimento tecnico e divulgativo di tutte le attività protese al raggiungimento delle finalità sociali;
5. L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
6. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
7. L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

## Titolo II: norme sul rapporto associativo

### Art.3 - Norme sull'ordinamento interno

- 1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
- 2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

### ART. 4: Associati

- 1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
- 2. Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

### ART. 5: Procedura di ammissione

- 1. Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda* che dovrà contenere:
  - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

2. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
3. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Ad ogni associato viene rilasciata la tessera personale dell'Associazione.
4. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
5. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
6. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'apposito articolo successivo. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### ART. 6: Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il *diritto* di:
  - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  - esaminare i libri sociali secondo le procedure stabilite dal Consiglio Direttivo
  - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
  - frequentare i locali dell'associazione;
  - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
  - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
  - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
  - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi formulando la richiesta in forma scritta al Consiglio Direttivo, il quale dovrà provvedere entro i 30 giorni successivi.
2. Gli associati hanno l'*obbligo* di:
  - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
3. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato da apposito articolo del presente Statuto.

#### ART. 7: Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.
2. L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, o agli stessi associati, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. L'associato può essere escluso dall'associazione per mancato versamento della quota associativa secondo le modalità qui di seguito specificate.
  - Al termine dell'anno sociale, entro il mese di febbraio successivo, il Consiglio Direttivo invia una comunicazione (anche via e-mail) con cui si comunica l'avvio della procedura di esclusione a coloro

- che non hanno pagato la quota associativa nell'anno precedente e non hanno provveduto al versamento di quella relativa all'anno in corso. Nella comunicazione il socio viene invitato a regolarizzare il pagamento per l'anno in corso.
- Entro 30 giorni dalla data di invio della comunicazione, se il socio non risponde o risponde in maniera negativa il Direttivo effettua la cancellazione dal libro degli associati fatto salvo il successivo diritto di riassociarsi.
4. L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.
- Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
  - La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
  - I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.
  - Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.
  - Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

## Titolo III: organi sociali

### Art.8 - Organi

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, Il Consiglio Direttivo, l'Organo di controllo (ove istituito).

### Art.9 – L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammesso un massimo di tre deleghe per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
  - a. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
  - b. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione (anche per delega). L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.
8. Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento delle quote sociali. Ciascun associato ha un voto.
9. L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
10. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. In caso di votazioni riguardanti persone si procede a scrutinio segreto

#### Art.10 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
2. L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:
  - *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - *approva il bilancio di esercizio*;
  - *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e *promuove azione di responsabilità* nei loro confronti;
  - *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
  - *deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale*;
  - *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza*.

#### Art.11 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
  - *deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto*;
  - *deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione*.
2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria sia in prima sia in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno il 40% degli associati.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

#### Art.12 – Consiglio Direttivo: compiti

1. Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:
  - a. *eseguire le deliberazioni dell'Assemblea*;
  - b. *formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea*;
  - c. *predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge*;
  - d. *predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio*;

- e. deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati secondo quanto previsto all'art. 7;
- f. deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- g. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- h. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- i. redigere ed eventualmente modificare il regolamento per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- j. stabilire l'importo delle quote associative annuali;
- k. nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
- l. assegnare ad alcuni soci incarichi permanenti in ordine al funzionamento della Associazione.

### **Art.13 - Consiglio Direttivo: composizione, modalità di elezione, revoca e decadenza**

1. Il Consiglio Direttivo è formato da 5 (cinque) membri, scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati, e dura in carica per 4 (anni). Gli eletti sono rieleggibili.
2. La carica di Consigliere si perde per:
  - dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  - revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
  - sopraggiunte cause di incompatibilità (interdizione dai pubblici uffici, fallimento);
  - perdita della qualità di associato.
3. In caso di dimissione di uno dei suoi membri si procede a surroga utilizzando le prime posizioni utili nella lista.
4. Se nel corso del mandato si verifica dimissione o decadenza di 3 (tre) membri dei 5 (cinque) originariamente eletti decade l'intero Consiglio Direttivo e il Presidente indice nuove elezioni.
5. Le dimissioni, sempre con motivazione, si presentano per iscritto al Presidente e non sono soggette a discussione o votazione.

### **Art.14 - Consiglio Direttivo: modalità di funzionamento**

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, ogni 60 giorni sulla base di convocazione firmata dal Presidente, contenente data, ora, luogo ed ordine del giorno, inviata, anche via e-mail, ai facenti parte con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso.
2. Su richiesta di almeno 2 (due) membri del Direttivo il Presidente integra l'OdG in base a quanto richiesto e ne dà comunicazione agli altri membri.
3. Le riunioni si intendono legalmente costituite se è presente la maggioranza dei membri e le deliberazioni si assumono a maggioranza semplice. Non sono ammesse deliberazioni su punti non inseriti all'ordine del giorno. A inizio seduta è possibile procedere a integrazione dell'ordine del giorno solo con la presenza e il consenso di tutti i membri. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Di ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto verbale che contiene una sintesi della discussione e le determinazioni assunte sui diversi punti all'OdG.
5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

### **Art.15 - Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario**

1. Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno con elezione a scrutinio segreto sulla base di una o più candidature che siano state esplicitate e viene eletto chi ottiene almeno 3 (tre) voti. Il

- Presidente può essere revocato dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità e con la contestuale proposta di candidatura alternativa. Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca.
3. Con le stesse modalità utilizzate per la nomina del Presidente si procede alla nomina del Vice Presidente e del Segretario.
  4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
    - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
    - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
    - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
    - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
  5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.
  6. Il Presidente può delegare in via permanente ad altro membro del Consiglio Direttivo alcune delle sue attribuzioni (con esclusione della firma e della rappresentanza). Le deleghe permanenti sono affidate per iscritto e contengono con precisione l'oggetto e i limiti della delega stessa.

#### Art. 16 - Organo di controllo

- 
1. L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
  2. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
  3. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
  4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### ART. 17 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### Art.18 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

## Titolo IV: Norme sul volontariato

### Art.19 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

### Art.20 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

## Titolo IV: Libri sociali

### Art.21 - Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

## Titolo V: Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

### Art.22 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### ART. 23 - Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente articolo, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### ART. 24 - Risorse economiche

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

### ART. 25 - Bilancio di esercizio

1. L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).
2. Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

### ART. 26 - Bilancio sociale e informativa sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs, 117/2017 e successive modifiche e/o integrazioni, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

## Titolo VI: Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

### Art. 27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

## Titolo VII: Disposizioni finali

### Art. 28 - Norme di rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il Segretario  


Il Presidente  


Approvato dalla assemblea straordinaria del 11/03/2022

3      576      07/04/2022

0,00    **TZ922L000576000GG**  
0,00    *codice identificativo*  
         *per eventuali adempimenti successivi*

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1    TOT. NEG.: 1

TZ9